



Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati  
Settore dei Rifiuti Speciali

**Raccomandata A.R.**

Prot. N. 13633

Cagliari

17 APR 2003

Risposta al foglio N

del

Allegati N.

**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali.

Società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini.

Alla società  
Enel Produzione s.p.a.  
Unità di Business Termoelettrica Sulcis  
Località Portovesme  
**09010 PORTOSCUSO**

All'Amministrazione Provinciale  
di **CAGLIARI**

Al Comune di **ASSEMINI**

Si trasmette in allegato alla presente, il provvedimento relativo all'attività di cui all'oggetto condotta dalla Società in indirizzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- P.I. Michelino Marras -

Via Roma, 80 - 09100 CAGLIARI

<http://www.regione.sardegna.it/ambiente/gestirifiuti.htm>

Email: [ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it](mailto:ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it)



*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato della Difesa dell'Ambiente*  
*Il Direttore Del Servizio Gestione Rifiuti*  
*e Bonifica dei Siti Inquinati*

*Oggetto* : Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali.

Società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini.

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

**VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n.1.

**VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTA** l'art.21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n.109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

**VISTA** la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art.5 del D.P.R. n.915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

**VISTO** il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n.22.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**RICHIAMATO** l'art.19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22.

**RICHIAMATO** l'art.28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

**VISTA** la L.R. 24 aprile 2001, n.6.

**RICHIAMATO** il punto 19 dell'art.6 della L.R. 6/2001.

**VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n.8.

**VISTA** la L.R. 24.01.2002, n.3.

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n.443.

**RICHIAMATO** il punto 15 dell'art.1 della legge 443/2001.

**VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".

**VISTO** il D. Lgs. 13 gennaio 2003.

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D. Lgs. 36/2003.

**VISTO** il D.A.D.A. n.40 del 21.01.98 con il quale la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini è stata autorizzata all'effettuazione del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97.

**VISTA** la nota datata 08.02.2002 inviata dalla società Enel Produzione s.p.a. - Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso, pervenuta in data 11.02.2002 e assunta al protocollo in data 14.02.2002 con il n.4126 tendente all'ottenimento della modifica dell'autorizzazione già rilasciata con provvedimento regionale n.40 del 21.01.98, per la gestione di un Impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi, nei modi e nei termini previsti al punto 15 dell'art.1 della legge 443/2001.

**VISTA** la nota datata 19.09.2002 inviata dalla società Enel Produzione s.p.a. - Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso, pervenuta in data 30.09.2002 e assunta al protocollo in data 11.10.2002 con il n.29966 tendente all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare di rifiuti speciali, già rilasciata con provvedimento regionale n.40 del 21.01.98.

**VISTA** la nota 5206 datata 07.02.2003 della Provincia di Cagliari - Assessorato Tutela Ambiente/Ecologia - Unità Gestione Rifiuti con la quale è stata trasmessa la relazione redatta dai tecnici provinciali relativa al sopralluogo effettuato presso l'impianto della società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini, da cui si desume che la stessa Società rispetta le condizioni e le prescrizioni riportate nel provvedimento regionale n.40 del 21.01.98 e successive modifiche ed integrazioni.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**PRESO ATTO** che la società Enel Produzione s.p.a. – Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n.904803;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l' Ing. Renato Giardina;
- l'impianto di deposito preliminare dei rifiuti è ubicato in Assemini – Z.I. Macchiareddu.

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare è effettuato per le singole tipologie dei rifiuti nei locali al coperto e in aree esterne come di seguito riportato:

**Area ocra:** copertura metallica – area pavimentata – Cod. 150202 - 160209;

**Area ocra:** box coperto – Cod. CER 130301 – 130208;

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali al recupero e/o smaltimento in un impianto autorizzato in Italia.

**CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali che dovessero intervenire.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 27/03/2003.

**RITENUTO** conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla modifica e al rinnovo del provvedimento autorizzativo n.40 del 21.01.98 al fine di apportare le variazioni necessarie.

**RITENUTO** al fine di facilitare il controllo e le verifiche da parte degli Enti preposti, unificare i provvedimenti succitati.

**RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti.

**PER QUANTO** di competenza in materia di Gestione Rifiuti.

**DETERMINA**

**ART.1)** La società Enel Produzione s.p.a. – Centrale Turbogas di Assemini, è autorizzata ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. **0,700** in deposito preliminare nelle aree interne l'insediamento sito in comune di Assemini secondo la planimetria di cui all'allegato "A" evidenziate con il colore ocra. I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.



*Regione Autonoma della Sardegna*

Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 36/2003 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni. Mentre i rifiuti in attesa di smaltimento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ad un anno.

**ART.2)** L'autorizzazione di cui all'art.1 è valida per anni 5 (cinque) ed è vincolata al rispetto dell'art.6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n.6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

1. nelle operazioni di stoccaggio mediante deposito preliminare dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
2. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
3. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
4. i recipienti se destinati al deposito preliminare dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
5. i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso:
  - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
  - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
  - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
6. allo scopo di rendere noto, durante il deposito preliminare la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
7. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
8. preventiva per ogni partita di rifiuto speciale di opportune analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato presso l'impianto per un periodo non inferiore a due anni un campione significativo del rifiuto smaltito;
9. i rifiuti liquidi devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;



*Regione Autonoma della Sardegna*

10. periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;
11. presso la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini, dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
13. la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini, dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato allo smaltimento e recupero ai sensi della normativa vigente;
14. la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Turbogas di Assemini, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/1994;
15. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

**ART.5)** Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dal decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente n.2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 09.12.96 in cui vengono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia fidejussoria è determinata nella misura di € 150.598,83 #.

L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

**ART.6)** L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 1 APR 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Dr.ssa Franca LEUZZI -

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S. *Reu*



*Regione Autonoma della Sardegna*

## ALLEGATO 1

### Elenco dei rifiuti

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>130208</b>	<b>altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile</b>
<b>130301</b>	<b>oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB</b>
<b>150202</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose</b>
<b>160209</b>	<b>trasformatori e condensatori contenenti pcb</b>



*Regione Autonoma della Sardegna*

**ALLEGATO A**

Posizionamento dei rifiuti, in colli omologati ONU per tipologia, posizionati su bancali carrellabili


**Riferimento a planimetria allegata:**

**CENTRALE TURBOGAS DI ASSEMINI**

STRADA CONSORTILE

DEPOSITO PER  
CONTENITORI PER

130301  
150202  
130208



KAMPA  
CARICLI  
GASOLIO

ELI-DEPOSITO

VASSO PACCIA  
ATTRE LUBRIF.

SFERA PER  
GASOLIO

EDIFICIO  
ANTICORRUP.

SFERA PER  
MANTENIMENTO

DEPOSITO  
LUBRIFICANTI

SFERA PER  
GASOLIO

STRADA CONSORTILE

<b>ENEL</b> DIREZIONE PROVINCIALE TERMOELETTRICA SASSUOLINA			
INGEGNERIA IMPIANTISTICA		Centele Termoelettrica: L. COLOS ASSERVISI	
N.	Oggetto: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI CONTENITORI PER		
Data	Scala	Disegno	Visto